

Legge regionale 22 dicembre 1980 , n. 70 - TESTO VIGENTE dal 19/02/1998

Attribuzione delle funzioni, dei beni e del personale degli Enti soppressi con l' articolo 1 bis introdotto nel DL 18 agosto 1978 n. 481 con legge di conversione 21 ottobre 1978 n. 641 e trasferiti alla Regione.

Art. 21

Per le finalità previste dal precedente articolo 10 è autorizzata, per gli esercizi dal 1980 al 1982, la spesa complessiva di lire 20 milioni, di cui lire 10 milioni per l' esercizio 1980.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1980 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria IX - il capitolo 7164 con la denominazione: << Spese per l' incremento ippico >> e con lo stanziamento complessivo di lire 20 milioni per gli esercizi dal 1980 al 1982, di cui lire 10 milioni per l' esercizio 1980.

Al predetto onere di lire 20 milioni si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 7244 del precitato stato di previsione: detto importo comprende la quota di lire 5 milioni non utilizzata al 31 dicembre 1979 e trasferita ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12.

Ai sensi degli articoli 2, primo comma, e 8, secondo e sesto comma, della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, il precitato capitolo 7164 viene inserito nell' elenco n. 1 allegato al piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 ed al bilancio per l' esercizio finanziario 1980.